



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 70

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO -SUAP

N. 3 DEL 19-10-2020

PROT.N. 11335 DEL 20/10/2020_____

Ufficio: **URBANISTICA**

Oggetto:	Determinazione e irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 233 del R.D. 27/07/1934 n.1265. Ditta: Ottaviani Bruno.
-----------------	---

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di ottobre, il Responsabile del servizio **MOROSI DARIO**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'Organo Politico;
- Visto l'art. 109, comma 2, del sopra citato T.U. che prevede, per i Comuni privi di dirigenti, la facoltà di attribuire le funzioni gestionali proprie degli stessi, di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato del Sindaco;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 26/06/2020 prot.n.6968 con il quale il Geom. Dario Morosi è stato nominato responsabile del Servizio dell'Area Gestione del Territorio - SUAP del Comune di Visso;

Vista la comunicazione prot.n.9868 del 10/09/2020 dell'Area Gestione del Territorio - SUAP, con la quale a seguito del sopralluogo in data 09/09/2020, si contesta al Sig. Ottaviani Bruno nato il 25-09-1934 a Visso (MC) ed ivi residente in Via Folignata, Fraz. Rasenna, 2, C.F. TTVBRN34P25M078D, titolare dell'azienda agricola omonima, la violazione dell'art. 233 del R.D. 27/07/1934 n.1265, in quanto la concimaia a servizio della stalla in loc. Rasenna, distinta in catasto al foglio 27 particella n.373, non è conforme a quanto disposto dal predetto art.233, poiché non presenta caratteristiche atte ad evitare disperdimento di liquidi, né una platea impermeabile;

Dato atto che la suddetta comunicazione è stata notificata all'interessato in data 16/09/2020;

Dato atto che entro trenta giorni dalla notificazione della suddetta comunicazione, il Sig. Ottaviani Bruno di Visso, non ha presentato scritti difensivi su carta libera, né richiesto di essere sentiti dal Comune di Visso;

Dato atto che l'infrazione non appare di elevata gravità in relazione all'attività posta in essere dall'azienda agricola Ottaviani Bruno;

Dato atto che dalla situazione accertata non sembrano essere stati arrecati evidenti danni o cagionati pericoli in genere;

Rilevato che i responsabili dell'infrazione risultano essere:

1) Ottaviani Bruno nato il 25-09-1934 a Visso (MC) ed ivi residente in Via Folignata, Fraz. Rasenna, 2, C.F. TTVBRN34P25M078D, trasgressore e obbligato in solido;

- Visto 233 del R.D. 27/07/1934 n.1265;
- Visto l'art.16 della Legge 24/11/1981 n.689;
- Vista la Legge Regionale 10/08/1998 n.33;
- Per le motivazioni sopra esposte

DETERMINA

la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 233 del R.D. 27/07/1934 n.1265, relativamente alla comunicazione prot.n.9868 del 10/09/2020 dell'Area Gestione del Territorio - SUAP, a seguito del sopralluogo in data 09/09/2020 ed in quanto la concimaia a servizio della stalla in loc. Rasenna, distinta in catasto al foglio 27 particella n.373, non è conforme a quanto disposto dal predetto art.233 poiché non presenta caratteristiche atte ad evitare disperdimento di liquidi, né una platea impermeabile, **nella misura massima di € 103,29 (centotre/29).**

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n.689, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, **entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza e quindi nella misura del doppio del minimo pari a € 20,66 (venti/66).**

INGIUNGE

nei confronti di:

1) Ottaviani Bruno nato il 25-09-1934 a Visso (MC) ed ivi residente in Via Folignata, Fraz. Rasenna, 2, C.F. TTVBRN34P25M078D, trasgressore e obbligato in solido;

di provvedere al pagamento, a favore del Comune, della sanzione amministrativa pecuniaria sopra indicata mediante versamento presso la Tesoreria Comunale – UBI-BANCA – Filiale di Visso IBAN IT85C031116924000000002100, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica del presente provvedimento.

AVVISA

che decorso infruttuosamente il termine suindicato, si procederà alla riscossione, in forma coatta, della somma dovuta mediante iscrizione a ruolo con le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati;
2. L'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata, al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Visso.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale di Macerata, ai sensi del D.Lgs. 01/09/2011, n.15, entro 30 giorni dalla notifica della presente. Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MOROSI DARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal20-10-2020 al 04-11-2020
Li20-10-2020 Reg. n. 949

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MOROSI DARIO

RELATA DI NOTIFICA

Visso li _____

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia del presente decreto al Sig.
_____ consegnandolo nelle mani del Sig.

Reg.n. ____/____

IL MESSO COMUNALE
